

ALLEGATO "A" ALROGITO 2075

**STATUTO DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI
SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO"**

TITOLO I-COSTITUZIONE – SEDE - STRUTTURA

ART. 1

E' costituita a norma dell'art. 36 del c.c. una Associazione denominata: **"FITELAB - FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO"** (di seguito anche **Federazione o FITELAB**).

La FITELAB aderisce, quale membro effettivo, alle Associazioni Professionali Europee e Internazionali aventi i medesimi scopi.

La sede legale della Federazione è ubicata in territorio italiano in Scilla (RC), via, Ieracari 5/a.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altro indirizzo; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria. La Federazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

La Federazione è apartitica, apolitica, indipendente, non ha finalità sindacali ed è senza finalità di lucro.

ART. 3

La Federazione è formata da Associazioni locali costituite su base regionale (di seguito "gli Associati"), che perseguono sul territorio di proprio riferimento gli scopi di cui al Titolo II del presente Statuto, cui siano iscritti gli appartenenti alle seguenti professioni sanitarie regolamentate (di seguito, "i soci"): i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, D.M. n.745 del 26 settembre 1994 e successive norme relative al suddetto profilo professionale, in possesso di titolo abilitante, equipollente o equivalente, ivi compresi anche cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o all'estero, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base di normative dell'Unione Europea. Alla Federazione possono associarsi anche Associazioni/Società Scientifiche che, per scopi e oggetti istituzionali, siano compatibili e sinergiche alle finalità della Federazione e, avendo chiesto di aderirvi, vi siano ammesse.

TITOLO II- SCOPI

ART.4

La Federazione, che non ha finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:

1. rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti di cui all'art. 3 del presente Statuto, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare le conoscenze e l'approfondimento scientifico della professione ai fini della utilità per la collettività;
2. promuovere la costituzione di Associazioni Regionali che perseguano tali scopi su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare al massimo e capillarmente la propria attività. in difesa e nell'interesse dei medesimi professionisti;
3. coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e

la ricerca;

3-bis. I soci dovranno provvedere costantemente al proprio aggiornamento professionale. La Federazione e le Associazioni federate dovranno verificare periodicamente che i propri associati assolvano correttamente a tale obbligo, predisponendo degli strumenti idonei ad effettuare gli accertamenti necessari;

4. definire e promuovere principi etici e deontologici che siano vincolanti per tutti i professionisti e vigilare sul loro rispetto;

5. mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;

6. perseguire la maggiore qualificazione professionale ai fini di un perfezionamento del servizio, a tutela del cittadino nonché la tutela professionale, morale e giuridica della categoria e favorire l'istituzione di un Albo, Ordine professionale;

7. diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute interessanti per il settore;

8. collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell'Università, Regioni, Enti e Aziende Sanitarie ed altri Organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private per promuovere la realizzazione degli scopi sopra citati;

9. elaborare le linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (F.I.S.M.).

10. intrattenere rapporti con Ordini, Albi, Federazioni, Associazioni o Enti Italiani e Stranieri che abbiano obiettivi simili;

11. istituire un fondo di previdenza professionale dedicato alle categorie rappresentate.

La Federazione non potrà esercitare attività imprenditoriali né parteciparvi sotto qualsiasi forma, salvo la partecipazione a quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua.

TITOLO III - ASSOCIAZIONI FEDERATE

ART. 5

Possono aderire alla Federazione soltanto i soggetti di cui all'art. 3, ovverosia le Associazioni di categoria Nazionali e/o Regionali e le Associazioni/Società Scientifiche il cui scopo ed oggetto istituzionale sia compatibile con lo scopo ed oggetto della presente Federazione, che perseguono le stesse finalità della Federazione, che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione. Con l'adesione alla Federazione le Associazioni Federate conferiscono alla stessa i poteri per tutti gli interventi e le iniziative a carattere sovraregionale, nazionale ed internazionale. L'assemblea Nazionale della Federazione, nella sua prima riunione utile, delibera sull'ammissione alla Federazione delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta

La verifica della sussistenza dei requisiti dei professionisti per l'iscrizione alle Associazioni Federate di cui all'art.3 rimane a carico delle stesse

Gli Associati si impegnano a inviare alla Federazione ogni sei mesi una rendicontazione dettagliata degli iscritti comprensiva dei nominativi, degli indirizzi e dei titoli abilitanti. Tutti gli Associati hanno diritto di poter visionare in qualsiasi momento dette rendicontazioni semestrali, che potranno essere pubblicate anche sul sito nazionale della presente Federazione.

Gli Associati devono garantire a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto. Tutte le cariche devono durare tre anni; i rispettivi Statuti devono prevedere che un mandato non possa essere rinnovato per più di una volta.

ART.6 Diritti e Doveri delle Associazioni Federate

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo o carico dei soci è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo. E' annuale non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di estinzione di perdita di qualità di aderente.

Gli Associati sono tenuti, in particolare:

- a) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto;
- b) al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall'Assemblea. Le quote associative dovranno essere versate dagli Associati e dai soci direttamente alla Federazione; e) a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli Associati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART.7 Adesione

Le Associazioni che intendono aderire alla Federazione dovranno possedere i requisiti di cui all'art.3 del presente Statuto e farne domanda indirizzata al Presidente della Federazione, che deve presentarne la candidatura, unitamente ad una propria breve relazione, al primo Consiglio Direttivo utile.

ART.8 Compiti

Le Associazioni Federate sono autonome, in termini organizzativi e patrimoniali e non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione, così come quest'ultima non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati in nome e per conto proprio.

Spettano, tra l'altro, alle Associazioni Federate Regionali le seguenti attività, previo nulla osta del Presidente della Federazione:

- a) le nomine nelle commissioni nei Corsi di laurea universitari;
- b) le nomine nelle Commissioni regionali.

Possono essere nominati nelle Commissioni i soci degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa .

ART. 9 Recesso, esclusione

La qualità di Associato si perde per recesso o esclusione. L'Associazione aderente può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente. L'esclusione dalla Federazione può essere disposta quando l'Associazione aderente abbia commesso una grave violazione alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti della Federazione, al Codice Deontologico secondo quanto ivi stabilito, o alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; quando non abbia versato la quota associativa o il contributo deliberato dal Consiglio direttivo o comunque quando abbia deliberatamente e consapevolmente associato soggetti non in possesso delle

caratteristiche di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I provvedimenti di cui sopra sono assunti dal Consiglio Direttivo della Federazione, a maggioranza assoluta dei componenti con voto a scrutinio segreto su segnalazione degli organi competenti della Federazione.

TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 10

Gli organi della Federazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Il Presidente
- a) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e se le dette sentenze passano in giudicato successivamente alla nomina decadono dalla stessa di diritto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.11 Composizione e riunione

L'assemblea è costituita dai Presidenti delle Associazioni Federate o soggetti dagli stessi delegati.

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione per il budget annuale e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio. L'Assemblea si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari a due terzi (2/3).

ART.12 Modalità di convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso spedito almeno trenta giorni prima a tutti gli associati, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione. E posto a carico della Federazione l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

ART. 13

L'Assemblea della Federazione è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vice Presidente.

Fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno due terzi degli Associati.

Salvi i diversi quorum richiesti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART.14

L'Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria.

ART.15

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare e modificare lo Statuto della Federazione;
- b) deliberare lo scioglimento della Federazione.

ART.16

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
- c) nominare il Consiglio Direttivo;
- d) nominare il Presidente della Federazione;
- e) nominare il Collegio dei Probiviri;
- f) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) determinare gli indirizzi dell'attività della Federazione e vigilare sulla loro attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- i) determinare annualmente l'importo della quota associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Tale verbale è inserito nel libro dei verbali dell'Assemblea e custodito dal Segretario della Federazione.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Le nomine degli organi sono deliberate con la maggioranza dei componenti dell'assemblea. Tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche sociali devono essere assunte con elezione democratica e con votazione presa a scrutinio segreto.

TITOLO VI IL PRESIDENTE

ART.17 Durata e compiti

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge la Federazione e ne ha la firma. Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, concilio e compromesso in sede di ordinaria amministrazione. Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

TITOLO VII IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.18 Composizione e durata

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente effettivo della Federazione e dieci consiglieri, tra i quali vengono nominati un Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

Il Presidente e i Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del triennio in corso.

Tutte le altre cariche, a tutti i livelli, nazionale e regionale hanno la durata di tre anni.

ART.19 - Dimissioni

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Direttivo. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l'Assemblea al fine di provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione

del Presidente, ed ogni qualvolta sia necessario o richiesto da almeno 3 consiglieri.

ART. 21 - Competenza

Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione. In particolare e in via esemplificativa ad esso spetta:

- a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente,
- c) su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale e il tesoriere;
- e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) dar corso agli indirizzi ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.), oppure nominare commissioni per le predette attività. Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale delega del Consiglio Direttivo. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.

i) approvare i regolamenti interni della Federazione

ART. 22 - Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 23 Compiti del Segretario e del Tesoriere

- a) il Segretario svolge i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- b) il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione finanziaria delle risorse, cura in particolare la gestione della cassa e predispone i bilanci da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea; egli svolge altresì i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;

ART. 24 Collegio dei Sindaci revisori.

a) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, i quali subentrano nella funzione degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza giustificata, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente all'atto del suo insediamento. Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica - finanziaria della Federazione e sul rispetto delle leggi. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha autonomia di controllo e si riunisce ogni volta lo ritenga necessario..

ART. 25 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria, I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal

presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:

a. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi della Federazione;

b. in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Territoriali dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi della Federazione ed attinenti comunque la gestione della stessa, può informarne il Consiglio Direttivo affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.

I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cento iscritti alle Associazioni federate, la quale dovrà essere rimessa al Consiglio Direttivo, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

Nei confronti del Presidente Nazionale, l'azione è promossa dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

TITOLO VII – MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE

ART. 26

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

- a) donazioni, legati contributi privati;
- b) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- c) quote di iscrizione e contributi degli Associati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso le attività della Federazione saranno finanziate solo attraverso i contributi delle Associazioni federate, dei Soci, e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

ART.28

Per le modifiche del presente Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.29

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli Associati. In caso di approvazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.30 Regolamenti

Particolari norme di funzionamento della Federazione e di esecuzione del presente statuto potranno essere adottate con Regolamenti interni.

ART.31 Codice Deontologico

L'Assemblea della Federazione adotta un Codice Deontologico che prevede sanzioni graduate in relazioni alle violazioni allo stesso eventualmente poste in essere dai Soci. Il Codice è pubblicato sul sito e inviato a tutti gli Associati affinché ne diano adeguata diffusione ai Soci.. Ai Soci che dovessero incorrere nel procedimento disciplinare previsto dal Codice dovrà essere comunque garantito il giusto contraddittorio.

ART.32 Pubblicità

Al presente Statuto, alle delibere relative alle nomine dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico di cui al precedente articolo 31 e ai rendiconti economici e finanziari di cui al precedente articolo 27 dovrà essere data idonea pubblicità.

ART. 33

La Federazione terrà, a cura del Segretario:

- un libro degli associati;
- un libro dei verbali dell'Assemblea;
- un libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- un libro inventario.

A cura del Collegio dei Proviviri sarà tenuto un libro dei verbali delle deliberazioni del Collegio stesso.

Gli Associati e i soci avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.

ART.34

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

FEDERAZIONE ITALIANA
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

CODICE DEONTOLOGICO
del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Bozza redatta a cura di Silvia Covalovo e Giuliano Betelli. Stesura del 22 giugno 2010

- Titolo 1 - Disposizioni Generali
- Titolo 2 - Ambito di esercizio della professione
- Titolo 3 – Principi etici e di comportamento
- Titolo 4 - Condotta e responsabilità professionale
- Titolo 5 - Rapporti con la persona, i cittadini e la società
- Titolo 6 - Rapporti con i TSLB e le altre professioni, sanitarie e non sanitarie
- Titolo 7 – Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche
- Titolo 8 – Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica
- Titolo 9 – Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea
- Titolo 10 - Norme finali

FEDERAZIONE ITALIANA
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1

Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (di seguito indicato con TSLB), è il professionista sanitario in possesso del diploma di Laurea Triennale abilitante all'esercizio della professione o titolo equipollente ai sensi di quanto disposto dalle Leggi n.42/1999 e n.1/2002.

Articolo 2

L'operato e le competenze professionali del TSLB, sono definite dal Profilo Professionale (D.M. 26 settembre 1994, n. 745) e dai vigenti ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea Triennale.

Articolo 3

Il TSLB ha il dovere adeguare continuamente le proprie conoscenze e competenze scientifiche - nell'arco della propria vita lavorativa e di contribuire all'attività di formazione ed aggiornamento nei confronti degli altri colleghi.

Articolo 4

Il TSLB, con l'adesione alla Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ed ai suoi organi di rappresentanza, manifesta l'accettazione dei valori contenuti nel presente Codice Deontologico e l'impegno a rispettarlo in qualsiasi ambito del proprio esercizio professionale.

Articolo 5

L'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti e quanto definito dallo Statuto della Federazione Italiana Tecnici Sanitari di laboratorio Biomedico.

Titolo 2- Ambito di esercizio della professione

Articolo 6

"SLB è il professionista sanitario responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e tecnologiche ed in particolare di biochimica e biochimica clinica, di microbiologia e virologia, di farmaco tossicologia, di immunologia, di patologia /*; di ematologia, di immuno-ematologia e medicina trasfusionale, di citologia /* istopatologia, di medicina legale, di genetica.

Articolo 7

Le attività definite al precedente articolo 3, trovano applicazione nei seguenti /* bit:

/* laboratori di analisi operanti nelle strutture ospedaliere ed

extraospedaliere del S.S.N. e nelle analoghe strutture private e di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
laboratori di analisi e di ricerca nell'ambito della sanità pubblica veterinaria ed igiene ed ispezione degli alimenti;
laboratori di controllo di qualità in campo biomedico di industrie farmaceutiche; laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico in ambito umano e veterinario;
laboratori di ricerca e produzione di industrie farmaceutiche;
industrie di produzione operanti nel settore della diagnostica di laboratorio.

Articolo 8

Il TSLB:

- Svolgo con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
- È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
- Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- Controlla e verifica il corretto funzionamento;
- Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
- Svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

Titolo 3 – Principi etici di comportamento

Articolo 9

Il TSLB, nell'esercizio della professione deve attenersi a comportamenti tali da onorare la propria categoria, conformandosi a principi etici di integrità e dignità morale e professionale.

Articolo 10

Il TSLB pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie ed esercita la Professione secondo il rispetto dei suoi valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della sua cultura. Egli presta la sua opera con lo stesso scrupolo e la medesima diligenza, indipendentemente dall'età, dall'etnia, dal genere e dall'orientamento sessuale del paziente.

Articolo 11

Il TSLB ispira tutte le relazioni che instaura con persone fisiche o giuridiche, alla tutela della salute, riconosciuta come bene primario.

Articolo 12

Il TSLB è tenuto, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ad osservare un comportamento moralmente ed eticamente irreprensibile.

Articolo 13

Il TSLB deve agire ispirando i propri comportamenti alla sua libertà ed indipendenza professionale, comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Codice Deontologico.

Articolo 14

Il TSLB, in qualità di soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria, assume un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute. E' consapevole che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d'intervento, fornisce a suo contributo;

Titolo 4 - Condotta e responsabilità professionale

Articolo 15

La condotta professionale del TSLB dovrà essere fondata sui seguenti principi:

1. È responsabile degli atti compiuti e dei comportamenti assunti secondo i principi di autonomia e collaborazione.
2. Erogare un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia.
3. Pone principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali.
4. Nell'esercizio della professione valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche; verifica costantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.
5. Partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria e si adopera per il miglioramento della sua specifica realtà lavorativa.
6. Si rende facilmente identificabile indossando l'abbigliamento di servizio, esponendo il tesserino personale di riconoscimento, nonché gli eventuali distintivi professionali, secondo le disposizioni di legge.
7. Caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza. A tal fine, individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa

attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi.

8. Di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società e della tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico religioso, normativo professionale, culturale ed economico), opera le scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione di un'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità; contrasta l'esercizio abusivo della professione denunciando agli organi /* i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui venga a /* ed utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad /*.

Titolo 5 - Rapporti con la persona, i cittadini e la società

Articolo 17

Il professionista che:

Riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori.

Ha il dovere di rispettare il segreto professionale e non deve rivelare né discutere notizie sullo stato di salute del paziente con altri soggetti ad eccezione di chi è responsabile della cura dello stesso. Tuttavia, per finalità scientifiche e/o didattiche, è consentito riportare casi clinici o terapeutici, comunque rispettando sempre l'anonimato del paziente. Rispetta e tutela la privacy della persona ai sensi e con le modalità previste dalla normativa generale e specifica vigente.

E' consapevole che la sperimentazione clinica non può essere eseguita senza informazione e consenso della persona, nel rispetto comunque delle garanzie a tutela della salute.

Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionali, con l'intervento di favorire la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della salute, nonché di prevenzione e cura della malattia.

Titolo 6 - Rapporti con i TSLB e le altre professioni sanitarie o non sanitarie

Articolo 18

Il TSLB è il professionista che:

1. Opera con la finalità aria della tutela e della promozione della salute; pertanto si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghi, facilitando l'emersione e l'uso delle rispettive esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo.

2. Pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del

proprio servizio, ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze.

3. Sul luogo di lavoro, imposta i rapporti interpersonali secondo principi della comprensione e collaborazione e contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione; in caso di constata violenza psichica o fisica nei suoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, è tenuto a dare immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori ed eventualmente alle autorità competenti.

4. Qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, garantisce la sua consulenza professionale condividendo le sue conoscenze, capacità ed abilità relazionali.

Titolo 7 - Rapporti con le istituzioni e le Associazioni scientifiche

Articolo 19

Il TSLB è il professionista che:

Consapevole di essere soggetto inserito in un contesto sanitario ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della salute della persona.

Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della persona, segnala all'autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E' titolare del diritto di sciopero ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

E' tenuto a segnalare ogni comportamento lesivo della dignità e del prestigio della professione; è inoltre tenuto a segnalare ogni abusivo esercizio della professione nonché ogni richiesta di prestazioni non conformi ai diritti e ai doveri previsti dalle norme e dal presente Codice.

E' tenuto a farsi remunerare per le prestazioni professionali effettuate, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi della persona assistita, in conformità alla propria dignità professionale e nell'osservanza delle condizioni che concorrono a garantire la qualità delle medesime prestazioni.

Promuove la propria attività professionale nel rispetto delle norme, comunque nel rispetto della dignità della professione e in modo non ingannevole.

8 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica

Articolo 20

/* il professionista che:

Attraverso la tecnologia, traduce il bisogno di salute della persona in appropriati e qualificati interventi diagnostici.

2. E' tenuto a conoscere approfonditamente componenti e principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate;
3. Negli appositi organismi istituzionali è tenuto a fornire il suo parere professionale sulla qualità delle apparecchiature e dei materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle tecnologie;
4. Fa uso appropriato delle tecnologie di diagnostica di laboratorio a sua disposizione e adotta le tecniche più adeguate alle esigenze di ogni singolo caso, dedicando particolare attenzione agli aspetti relativi alla qualità del dato analitico.
5. Fornisce all'industria le indicazioni derivanti dalle proprie esperienze e competenze professionali, finalizzandole al miglioramento della tecnologia, nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se in rapporto con l'industria, nelle pubblicazioni e negli interventi congressuali e formativi dichiara l'assenza di conflitti d'interesse.

Titolo 9 – Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea

Articolo 21

Il TSLB è il professionista che:

1. Quando ne ha l'opportunità, partecipa attivamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E' responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici sociali, etici e deontologici della professione; contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un'apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.
2. Riconoscendo negli studenti il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie conoscenze competenze ed abilità professionali. E' responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

Titolo 10 - Norme finali

Articolo 22

L'interpretazione delle disposizioni del presente Codice deontologico si ispira ai principi generali relativi all'esegesi delle norme avendo particolare riguardo al criterio di buona fede.